



COMUNE DI LOREO

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Il presente regolamento:

Approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 13.03.1995

Modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 26.04.2007

Modificato con deliberazione di C.C. nella seduta del 25/08/2020

INDICE

CAPO I.....	3
CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3
Art. 1 - Disposizioni generali	3
Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee	3
Art. 3 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	3
Art. 4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni	3
Art. 6 - Obblighi del concessionario	4
Art. 7 - Divieto temporaneo di occupazione	4
Art. 8 - Decadenza della concessione	4
Art. 9 - Revoca della concessione	4
Art. 10 - Rinnovo delle concessioni e/o autorizzazioni	4
Art. 11 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.....	5
CAPO II	6
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	6
Art. 12 - Disposizioni generali	6
Art. 13 - Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.....	6
Art. 14 - Criteri per la determinazione della tassa.	8
Art. 15 -Misurazione dell'area occupata –criteri	9
Art. 15 bis - Passi carrabili.....	9
Art. 15 ter - Distributori di carburante	9
Art. 15 quarter - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	9
Art. 15 quinquies –Occupazione realizzate con cavi condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio	9
Art. 16 - Tariffe.....	10
Art. 16 bis - Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento.....	10
Art. 17 - Maggiorazioni e riduzioni.	10
Art. 18 - Denuncia e Versamento della tassa.	11
Art. 19 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	11
Art - 20 Sanzioni	11
Art. 21 - Norme finali	11
Art. 22 - Entrata in vigore	12
Art. 23 - Esenzioni	12
Art. 23 bis - Esclusioni.....	12
OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	14
OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	15

CAPO I

CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intenda in qualunque modo e per qualsiasi scopo occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda, in forma di legge, all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:
 - le generalità, la residenza del richiedente e codice fiscale;
 - il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa, con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Art. 5 - Concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
- 2bis La concessione stessa deve, inoltre, contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata massima di anni 10.
6. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di muovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7 - Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art 8 - Decadenza della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della autorizzazione e/o della concessione per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli;

Art. 9 - Revoca della concessione

1. È prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10 - Rinnovo delle concessioni e/o autorizzazioni

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, possono chiedere il rinnovo della concessione e/o autorizzazione motivando la necessità sopravvenuta.
2. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 5 giorni prima della scadenza, in caso di inadempienza l'occupazione sarà considerata abusiva con l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 11 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per occupazioni di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. lgs. 15.11.1993 n. 507 e del D. lgs. 28.12.1993 n. 566

Art. 12 - Disposizioni generali

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con l'esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. abrogato
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 13 - Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
1bis Ai sensi dell'art. 43, comma 1 il Comune di Loreo, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla classe V (comuni fino a 10.000 abitanti).
2. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate, in due categorie, come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria:

CALLE BASTIANELLI
CALLE BASTON
CALLE BONANDINI
CALLE CASTELLO
CALLE COSTA
CALLE DELLA CONFRATERNITA
CALLE LUNGA
CALLE MOJA
CALLE PISTORIA
CALLE POZZATO
CALLE SAN MARCO
CALLE SANTA MARIA
CALLE ZONA
FONDACO

LARGO DEI DOGI
LARGO DI RORAI
PIAZZA SS. PIETRO E MONICA
PIAZZA DEL LONGHENA
PIAZZA MADONNINA
PIAZZA MATTEOTTI
PIAZZA MUNICIPIO
RIVIERA G. MARCONI
RIVIERA NUOVA
VIA 2 GIUGNO
VIA 25 APRILE
VIA A. MANZONI
VIA CONTEA
VIA DANTE
VIA DEI DOGI
VIA DEL MARE (a partire dalla segnaletica centro urbano)
VIA DELLE ORTENSIE
VIA DEI GERANI
VIA DELLE ROSE
VIA DIANA
VIA E. DUSE
VIA E. GROPPPO
VIA E. SARTORI
VIA EUROPA
VIA G. PUCCINI
VIA G. ROSSINI
VIA G. VERDI
VIA GRIMANA (fino all'ultimo incrocio con Via Diana)
VIA I ° MAGGIO
VIA P. MASCAGNI
VIA P.G. BASSAN
VIA R. CARRIERA
VIA RETINELLA (fino all'ex macello comunale)
VIA ROMA
VIA S. ANTONINO (compresa corrispond. III stralcio Tosin)
VIA VENETO
VIALE STAZIONE
VICOLO BRANDOLESE
VICOLO CAVALLINI
VICOLO CHIUSO
VICOLO DELLE VIOLE
VICOLO PASSO VECCHIO

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria
TUTTO IL RIMANENTE TERRITORIO COMUNALE.

2bis - Le strade di nuova istituzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all' ultima categoria.

Art. 14 - Criteri per la determinazione della tassa.

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15 - Misurazione dell'area occupata – criteri

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall' Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
- 4bis Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.

Art. 15 bis - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Sono esclusi dalla tassa i passi carrabili, con effetto retroattivo per tutti gli anni nei quali la stessa non è stata applicata.

Art. 15 ter - Distributori di carburante

1. La tassa per i distributori di carburante stabilita in base alla tariffa deliberata, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
2. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
3. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
7. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 15 quarter - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale.

Art. 15 quinquies– Occupazione realizzate con cavi condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio

1. La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilito forfettariamente in € 0,774 per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31.12 dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31.12 dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,45. La medesima misura di tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 16 - Tariffe

1. Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2bis Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo n.507/93 come stabilite nell'allegato A al presente regolamento, che ne fa parte integrante e sostanziale.
2ter Ai sensi del comma 2 lettera c, dell'art. 45, così come modificato dal comma 61 art. 3 della legge 549/95, le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,077 al metro quadrato e per giorno comprese le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
3. abrogato
4. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. abrogato (sostituito dall'art. 16 bis).
6. abrogato

Art. 16 bis - Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa, con i criteri e le misure dello spazio occupato, ai sensi dei precedenti artt. 14 e 15, si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa. Per le occupazioni temporanee si applica: (sostituisce il comma 5 dell'art. 16)
 - fino a 14 giorni la tariffa intera;
 - oltre 14 giorni il 50% di riduzione.

Art. 17 - Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dal d.lgs. 507/1993 sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

1. per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento;
2. per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con applicazione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta per ogni mq e per anno del 60% per le occupazioni fino a 5 mq. per le occupazioni da mq. 6 a mq. 10 per anno riduzione dell'80%;
3. ai sensi dell'art. 42 comma 5, le occupazioni sia permanenti che temporanee di superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%, si fa rinvio all'art. 14 comma 3, per le occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante;
4. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo permanenti la tariffa è ridotta ad un mezzo, per quelle di natura temporanee la tariffa è ridotta a un terzo;
5. per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la convenzione a tariffa ridotta del cinquanta per cento;
6. la tariffa base per le occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizia è ridotta del cinquanta per cento;

7. **entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con delibera di Giunta Comunale possono essere previste per particolari situazioni relative a soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, ulteriori agevolazioni e/o riduzioni.**¹

Art. 18 - Denuncia e Versamento della tassa.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma 1, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le variazioni in aumento relative all'occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 4bis In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 1 ter della legge 29.03.95 n.95, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93.
- 4ter Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera e) della legge n. 549/95, la tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 6,00.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Art. 19 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del d.lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹ Modificata introdotta con deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta del 25.08.2020.

Art - 20 Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. L.gs. 507/1993 e quanto disposto con regolamento generale delle entrate.

Art. 21 - Norme finali

1. Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n° 96 del 22.12.1990 e successive modificazioni nonchè tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni Province, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c. D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonchè le aste delle bandiere.
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
 - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
 - f) Le occupazioni di aree cimiteriali.
 - g) Gli accessi carrabili e le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap.
 - h) Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art. 3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Sono parimenti esenti:

- a) luminarie natalizie;
- b) mestieri girovaghi ed artistici con sosta non superiore a 60 minuti;
- c) commercio in forma itinerante;
- d) occupazioni di pronto intervento o per traslochi;
- e) occupazioni realizzate dalla Pro Loco preventivamente autorizzate dal Comune.

Art. 23 bis - Esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art 42 comma 4 del D.Lgs. 507/93, così come indicato dalla legge 549 del 28/12/1995 comma 59 articolo 3, non si fa luogo alla tassazione, eccettuato il caso di cumulabilità di superficie di cui all'articolo 15, delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Ai sensi del comma 62 dell'art. 3 della Legge 549/95, la tassa non si applica per occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
4. Ai sensi dell'art. 3 lett. b) del comma 63 della Legge 549 del 28/12/1995, sono esonerate dalla tassa le aree permanentemente destinate a parcheggio a pagamento su cui viene corrisposto il canone di concessione.
5. Ai sensi dell'art. 3 lett. a) del comma 63 della Legge 549 del 28/12/1995, sono esclusi dalla tassa i passi carrabili, con effetto retroattivo per tutti gli anni nei quali la stessa non è stata applicata.
6. Sono escluse dalla tassa ai sensi dell'art. 45 comma 3, tende o simili fisse retrattili.

ALLEGATO A - TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	£. 34.000	€. 17,56
Categoria seconda	£. 20.000	€. 10,33

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	£. 17.000	€. 8,78
Categoria seconda	£. 10.000	€. 5,16

- C) Accessi non qualificabili come passi carrabili per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 60%) per occupazioni fino a mq. 5:

Categoria prima	£. 13.600	€. 7,02
Categoria seconda	£. 8.000	€. 4,13

Per occupazioni da mq. 6 a mq. 10 per ogni mq. per anno, riduzione dell'80% (per i mq. eccedenti i 5):

Categoria prima	£. 6.800	€. 3,51
Categoria seconda	£. 4.000	€. 2,07

- D) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelli esercenti l'attività strumentali ai servizi medesimi, tassa determinata forfetariamente come segue:
€ 0,774 per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31.12 dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31.12 dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,45.

- a. Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	£. 20.000	€. 10,33
Zona limitrofa	£. 15.000	€. 7,75
Sobborghi e zone periferiche	£. 10.000	€. 5,16

- b. Distributori di carburante:
occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:
Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	£. 60.000	€. 30,99
Zona Limitrofa	£. 50.000	€. 25,82
Sobborghi e zone periferiche	£. 30.000	€. 15,49
Frazioni	£. 10.000	€. 5,16

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	£. 3.000	€. 1,55
Categoria seconda	£. 1.500	€. 0,77
Tariffa oraria categoria prima	£. 125	€. 0,06
Tariffa oraria categoria seconda	£. 62	€. 0,03

- a) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	£. 900	€. 0,46
Categoria seconda	£. 450	€. 0,23

- b) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

- c) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

- d) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50% (tale riduzione cumula con le altre previste dall'art. 45 del D.L. 507/1993).

- e) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, religiose o del tempo libero la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.

- f) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47, co. 5 del D. Lgs. 507/1993. La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30gg.:

Categoria prima	£. 10.000	€. 5,16
Categoria seconda	£. 8.000	€. 4,13

- b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30gg.:

Categoria prima	£. 15.000	€. 7,75
Categoria seconda	£. 12.000	€. 6,20

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1. fino a 90gg . + 30%
2. oltre i 90 gg. e fino a 180gg. + 50%
3. di durata superiore a 180 gg. + 100%

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta e per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%